

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** e la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, delle Signore Paola Anzellotti e Antonella Sansoni e del Sig. Nicola Terra, si è riunito il 4 ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO COLLAVINO (all'epoca dei fatti componente del CdA della Società Udinese Calcio Spa), MICHELE DE SABATA (all'epoca dei fatti dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria – SLO della Società Udinese Calcio Spa), Società UDINESE CALCIO Spa - (nota n. 113/965 pf15-16SP/blp del 22.07.2016).

Il deferimento

Il Procuratore Federale,

esaminati gli atti del procedimento disciplinare n. 965 pf 15-16 avente a oggetto: *“Accertamenti finalizzati ad una puntuale ricostruzione di quanto accaduto al termine della gara Udinese-Roma (Serie A) del 13/03/16, allorquando numerosi tesserati della Società Udinese si recavano sotto la curva dei propri tifosi i quali li contestavano per la sconfitta subita”*; e vista la relazione relativa all'attività istruttoria effettuata in esito al medesimo con i relativi allegati che fanno parte integrante del deferimento;

rilevato che l'oggetto del procedimento è stata la verifica e l'accertamento, mediante audizione delle persone informate sui fatti e la visione o estrazione della documentazione e delle immagini, di quanto accaduto al termine della gara del Campionato di Serie A Udinese-Roma, disputata allo stadio “Friuli” in data 13 marzo 2016, in occasione della quale numerosi tesserati della Società Udinese Calcio si erano recati sotto la curva occupata dai propri tifosi che li contestavano per la sconfitta subita; nonchè l'accertamento istruttorio inerente agli accadimenti successivi alla detta gara, avuto particolare riguardo agli incontri che si sono succeduti fra tesserati della Società Udinese e tifosi della medesima;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini e rilevato che nel corso dell'attività istruttoria sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza quelli enunciati in deferimento che constano della visione di alcuni filmati; dell'acquisizione del C.U. LNP Serie A, n. 178 del 15 marzo 2016; dell'audizione di alcuni tesserati della Società Udinese Calcio;

preso atto che il Giudice Sportivo, nel citato C.U. n. 178, aveva così statuito: Il Giudice Sportivo, letta la relazione della Procura federale nella quale, tra l'altro, si attesta che *"...al termine della partita i calciatori dell'Udinese, come consuetudine, si portavano sotto la curva occupata dai loro tifosi e supporters per ringraziare per il supporto ricevuto durante l'incontro. A questo punto, circa 500 tifosi dell'Udinese hanno iniziato a contestare con animosità e veemenza, ma senza alcuna violenza, i giocatori presenti, che non hanno reagito in alcun modo alle provocazioni e agli insulti verbali, portandosi di fronte al pubblico volontariamente a circa 7-8 metri dagli spalti. In questo frangente, uno di questi pseudo tifosi, ha scavalcato la barriera di protezione per poter contestare da vicino i giocatori ma veniva prontamente bloccato dagli stewards... L'intera vicenda ha avuto una durata approssimativa di circa 10 minuti e non si sono rilevati fatti violenti, né da parte dei tifosi né tantomeno da parte dei giocatori che con il loro comportamento hanno contribuito a non determinare lo svilupparsi di episodi incresciosi in violazione al CGS...; ritenuto che nel comportamento dei calciatori bianco-neri, così puntualmente riferito, non sono ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all'art. 12, n. 8 CGS in quanto, nelle circostanze in causa, non hanno sottostato a forme di intimidazione o ad atteggiamenti comunque lesivi della loro dignità; delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio";*

constatata la compatibilità tra le risultanze ivi emerse, con la relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale, all'interno delle quali non sono state rinvenute violazioni ex art. 12, comma 8, CGS nella condotta tenuta dai calciatori dell'Udinese al termine della gara;

evidenziato tuttavia che l'attività istruttoria ha permesso di accertare un successivo comportamento tenuto da dirigenti e tesserati della Società Udinese, in palese contrasto con le disposizioni di cui all'art. 12, comma 9 del CGS, il quale, come noto, pone a carico dei tesserati un generale e cogente divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le Società, in quanto il giorno successivo alla gara in esame si tenne, nella sede della Società Udinese, un incontro fra il calciatore Danilo ed alcuni non meglio identificati tifosi dell'Udinese, incontro organizzato dalla stessa Società al fine di permettere un "chiarimento" fra detto calciatore e alcuni tifosi (circa 4/5 fra i quali uno storico rappresentante degli ultras friulani), in presenza del Consigliere della Società Sig. Marco Collavino in assenza del responsabile dello SLO, Sig. De Sabata Michele impegnato a Roma presso la sede della FIGC, che aveva comunque telefonicamente autorizzato l'iniziativa in argomento;

evidenziato altresì che lo SLO della Società Udinese, Sig. De Sabata ha confermato di aver autorizzato il detto incontro nella sede dell'Udinese, ammettendo però di non essere stato informato, né prima né successivamente all'evento, delle generalità dei tifosi che avrebbero partecipato all'incontro, soggiungendo di non poter pertanto precisare se si trattasse di sostenitori appartenenti alla tifoseria convenzionata; invitato a fornire elementi atti ad identificare il rappresentante della tifoseria ultras che aveva partecipato all'incontro, il De Sabata ha dichiarato di non essere in grado di fornire le generalità del predetto, dal momento che fra i leaders "storici" della curva nord si annoverano diversi esponenti, nessuno dei quali faceva parte, per quanto a sua conoscenza, della tifoseria organizzata.

ritenuto che dalle citate circostanze emergono i censurabili comportamenti trascritti in deferimento;

ritenuto invece, per ciò che attiene alla posizione del calciatore Danilo, che l'essere stato costui preventivamente autorizzato dalla Società Udinese Calcio Spa, nelle persone – peraltro – di un consigliere delegato alla rappresentanza legale, e del Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO), a partecipare all'incontro con i tifosi oggetto di esame, valga quale elemento atto a scriminare qualsivoglia condotta violativa del dettato normativo di cui al menzionato art. 12 comma 9 del CGS allo stesso in astratto ascrivibile;

ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare:

- il Sig. Franco Collavino, all'epoca dei fatti componente del Consiglio di Amministrazione dell'Udinese Calcio, autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto ed a rappresentare la Società stessa, per rispondere della violazione di cui all'art. 12 comma 9 del CGS per aver organizzato, di concerto con il Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria (SLO, Sig. Michele De Sabata) un incontro, nella sede della Società, fra un calciatore e non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società Udinese Calcio;
- il Sig. Michele De Sabata, all'epoca dei fatti Dirigente addetto ai rapporti con la tifoseria (SLO) della Società Udinese Calcio, per rispondere Danilo della violazione di cui all'art. 12 comma 9 del CGS, per aver autorizzato il calciatore a partecipare ad un incontro, presso la sede della Società, con non meglio identificati tifosi (fra i quali un noto esponente della tifoseria ultras), senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società Udinese Calcio, ed anzi ritenendo che, quanto meno uno degli stessi, non vi facesse parte;
- la Società Udinese Calcio Spa, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, del CGS, del comportamento dei sopraindicati soggetti.

Le memorie

Il Sig. Franco Collavino, anche nella qualità dirigenziale svolta in seno alla Udinese Calcio Spa, e il Sig. Michele De Sabata, depositavano rispettive memorie assumendo che la peculiarità dell'episodio avrebbe dovuto comportare una interpretazione lata dell'art. 12 comma 9 CGS, dal momento che la specie non avrebbe leso il principio edittale della norma tesa a eludere i rapporti tra le Società e la tifoseria facinorosa e violenta, comunque non censita o conosciuta. Assumevano infatti la sporadicità dell'episodio in esame, adducendo la radicale differenza terminologica tra il sostantivo "incontro" (adottato nell'occasione dalla stessa Procura Federale), rispetto al termine "rapporti" (la cui ratio plurima e reiterata viene effettivamente sanzionata dal legislatore). Svolgendo infine una rassegna storico-concettuale sulla figura ermeneutica dello SLO e collocando i soggetti partecipanti al consesso/chiarimento come elementi noti al Club, ribadivano che l'incontro era da ascrivere nell'ambito della liceità previsto dall'Ordinamento e dalla fonte istituzionale dello SLO, per cui insistevano per il proscioglimento, ovvero per la irrogazione della sanzione più lieve.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione di giorni 30 (trenta) con l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per ciascuno dei deferiti Sig.ri Franco Collavino e Michele De Sabata; per la sola ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per l'Udinese Calcio Spa.

La difesa concludeva richiamando i motivi espliciti in memoria, insistendo per il proscioglimento ovvero per la irrogazione della sanzione più lieve.

La decisione

L'esame giuridico sostanziale della specie non può prescindere dalla digressione storica dei fatti occorsi in occasione della gara del Campionato di Serie A Udinese/Roma del 13/03/16, allorché si verificarono, in successione, due eventi meritevoli di attenzione. Il primo (antefatto) risiede nel comportamento dei giocatori all'interno dello Stadio "Friuli" sotto la curva della tifoseria al termine della partita, già giudicato dal Giudice Sportivo con il C.U. LNP Serie A n. 178 del 15 marzo 2016, che non ha ritenuto ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all'art. 12, n. 8 CGS per le motivazioni ivi trascritte e richiamate anche nell'odierno deferimento. Il secondo episodio, in stretta colleganza con il primo, verte all'interno di una difforme collocazione temporale (il giorno dopo), di luogo istituzionale (presso la sede della Udinese Calcio), interpersonale (tra il Dirigente Sig. Collavino, il calciatore Danilo e 4/5 tifosi partecipanti), ai fini della contestazione di un nuovo precetto (art. 12 comma 9 CGS). Considerando pacifica la sussistenza del secondo fatto rilevato dalla Procura Federale anche perché non smentita dagli interessati, si ritengono altrettanto pacifiche le sue modalità di svolgimento che si rivelano tuttavia in contrasto rispetto al dettato dell'art. 12 comma 9 CGS, che vieta espressamente ai tesserati di avere rapporti con esponenti che non facciano parte di associazioni convenzionate con la Società (primo periodo), con la sola riserva prevista allorché detti rapporti vengano autorizzati dallo SLO, delegato della Società ai rapporti con la tifoseria (secondo periodo). L'analisi comparativa tra la norma e l'acclarato evento specifico consente quindi di pervenire alla conclusione che in presenza della effettiva realizzazione dell'incontro, la violazione di cui al primo periodo è stata consumata, a nulla rilevando la tesi difensiva secondo cui la terminologia "incontro" sarebbe difforme rispetto alla locuzione "rapporti", dal momento che lo spirito della legge è chiaramente votato alla elusione di qualsiasi contatto tra le Società e i Clubs o tifosi non autorizzati, per ovvi motivi sottesi al superiore principio che tutela l'ordine pubblico. Resta quindi da verificare se la menzionata scriminante prevista al secondo periodo dell'art. 12 comma 9 CGS possa trovare ingresso all'interno della fattispecie. La tesi della Procura Federale esplicita in deferimento si reputa esaustiva al fine di pervenire al giudizio di colpevolezza, in quanto il Sig. De Sabata (SLO dell'Udinese) ha confermato di aver autorizzato detto consesso presso la sede della Società, ammettendo però di non essere stato informato, né prima e né dopo l'evento, in merito alle generalità dei tifosi che avrebbero partecipato, soggiungendo di non poter precisare se si trattasse di sostenitori appartenenti alla tifoseria convenzionata. Invitato poi a fornire elementi atti a identificare il rappresentante della tifoseria ultras che aveva partecipato all'incontro, il Sig. De Sabata ha riferito di non essere in grado di fornire le generalità del predetto, dal momento che fra i

leaders "storici" della curva nord si annoverano diversi esponenti, nessuno dei quali faceva parte, per quanto a sua conoscenza, della tifoseria organizzata.

Per tale ragione il Tribunale ritiene che il comportamento dei deferiti sia meritevole di sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 9 CGS, quanto al Sig. Franco Collavino per aver organizzato l'incontro nella sede della Società fra il calciatore Danilo e non meglio identificati tifosi tra i quali un noto esponente della tifoseria ultras, senza sincerarsi che i predetti tifosi rientrassero nel novero dei gruppi di sostenitori convenzionati e riconosciuti dalla Società Udinese Calcio; quanto al Sig. Michele De Sabata per aver autorizzato il Dirigente Collavino allo svolgimento del menzionato incontro nella consapevolezza che quantomeno uno dei partecipanti non facesse parte dei sostenitori convenzionati. La violazione comporta anche l'estensione per responsabilità diretta e oggettiva nei confronti della Udinese Calcio Spa ex art. 4 commi 1 e 2 CGS, alla quale appartenevano i soggetti deferiti al tempo della commissione dei fatti, fra i quali uno di essi svolgeva il ruolo di componente del consiglio di amministrazione autorizzato ad assumere obbligazioni in nome e per conto e a rappresentare la Società.

La entità delle sanzioni merita tuttavia un equo temperamento ex art. 16 CGS in considerazione delle circostanze oggettivamente esimenti rinvenibili all'interno della specie. La sporadicità dell'unico consesso contestato in deferimento, la novità della materia giuridico/organizzativa che ha introdotto nell'Ordinamento la figura dello SLO, in uno alla effettiva incongruità della pena pecuniaria base indicata nell'art. 12 comma 9 CGS (con il rimando al precedente comma 8) ove riferita alla episodica e peculiare specie, impongono al Tribunale una valutazione maggiormente ponderata rispetto ai minimi edittali. Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- al Sig. Franco Collavino: giorni 10 (dieci) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- al Sig. Michele De Sabata: giorni 10 (dieci) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- alla Società Udinese Calcio Spa: l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI PIANGERELLI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AC Cesena Spa), IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), PAOLO ANTONIOLI (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl), ANTIMO IUNCO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl), GIUSEPPE SPALENZA (all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl), MATTEO BRIGHI (calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa), MASSIMO ZENILDO ZAPPINO (all'epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl), Società AC CESENA Spa e SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 330 pf13-14 AM/SP/ma del 15.7.2016).

Con atto del 15.7.2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi questo tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. - Luigi Piangerelli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società AC Cesena Spa;
2. - Igor Campedelli, all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa;
3. - Sig. Paolo Antonioli, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società SS Virtus Lanciano 1924 Srl e Alma Juventus Fano 1906 Srl;
4. - Sig. Antimo Iunco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in successione con le Società Cittadella Srl, Torino FC Spa e Spezia Calcio Srl;
5. - Sig. Giuseppe Spalenza, all'epoca dei fatti dirigente dotato di poteri di rappresentanza della Società Spezia Calcio Srl;
6. - Sig. Matteo Brighi, calciatore attualmente tesserato con la Società Bologna FC 1909 Spa;
7. - Sig. Massimo Zenildo Zappino, all'epoca dei fatti tesserato in successione con le Società Taranto Sport Srl, Calcio Como Srl, Varese 1910 Spa e Frosinone Calcio Srl;
8. - la Società AC Cesena Spa;
9. - la Società Spezia Calcio Srl;

per rispondere:

1 - Sig. Luigi Piangerelli,

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione dei contratti con la Società Cesena del 5.10.2009 e del 10.7.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto la predetta Società, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

2. - Sig. Igor Campedelli,

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Pozzolo, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Piangerelli Luigi del 5.10.2009, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche il calciatore appena citato, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), degli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'08.4.2010 al 31 marzo 2015, per

essere stato socio della Planet Football Srl, per una quota pari al 50% del capitale sociale, mentre il calciatore Matteo Brighi era socio e consigliere di amministrazione non agente della medesima Società per il restante 50% del capitale sociale; tale Società, poi, aveva quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di agente;

3. - Sig. Paolo Antonioli,

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 10, comma 1, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 16, commi 1 e 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione dei contratti con la Società Lanciano dei 24.7.2009 e 28.5.2010, mentre il medesimo agente rappresentava di fatto anche la Società Lanciano, così determinando una situazione di conflitto di interessi;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vanni Puzzolo senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la Società Alma Juventus Fano 1906 Srl del 28 agosto 2011;

4. - Sig. Antimo Iunco,

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, e 21, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso di fatto dell'opera di agente del Sig. Vito Sidella, soggetto non autorizzato in quanto sprovvisto di regolare licenza all'epoca dei fatti, in occasione dei contratti stipulati con la Società Cittadella in data 31.08.2009 e con la Società Torino in data 14.07.2010;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 1, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la Società Spezia 3.8.2011, con ciò determinando, inoltre, una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citata Società aveva conferito mandato allo stesso agente in relazione allo stesso contratto;

5. - Sig. Giuseppe Spalenza,

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, comma 8, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per aver conferito mandato all'agente Sig. Vito Sidella in occasione della stipulazione del contratto tra la Società dallo stesso

rappresentata ed il Sig. Antimo Iunco del 3.8.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l'appena citato agente rappresentava di fatto il calciatore;

- violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), dell'art. 22, comma 4, del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, nonché con l'art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Vito Sidella, cui la Società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse indicato nel contratto stipulato dal calciatore Antimo Iunco in data 3.8.2011;

6. - Sig. Matteo Brighi,

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS), in relazione a quanto previsto dagli artt. 4, comma 2 lettere d), f) e g), e 7, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 4, comma 2 lettere e), h) ed i), ed 11, comma 1 lett. b), del Regolamento agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essere stato dal 10.11.2008 sino al 03.12.2013 socio e presidente del consiglio di amministrazione della Planet Football Srl, Società che aveva quale oggetto sociale anche lo svolgimento dell'attività di agente;

7. - Sig. Massimo Zenildo Zappino,

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'opera del Sig. Antonio Stinà, nonostante la sospensione della licenza di tale agente per tre anni inflitta dalla Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con provvedimento di cui al C.U./CGF n. 143 del 27 gennaio 2010, in occasione dei contratti stipulati con il Varese in data 2.9.2010 e 23.2.2011, nonché con il Frosinone in data 11.1.2012 e 20.06.2012;

- violazione dell'art.1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) dell'art. 10, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dagli artt. 5, comma 1, e 13, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dagli artt. 5, comma 1, e 21, comma 2, del Regolamento Agenti vigente dall'8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell'attività di agente del Sig. Vito Sidella, nonostante lo stesso non avesse conseguito il rilascio della licenza, in occasione dei contratti stipulati con il Taranto il 9.7.2009 e con il Como il 14.9.2009;

8. - la Società AC Cesena Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con potere di rappresentanza sigg.ri Igor Campedelli e Marco Semprini;

9. - la Società Spezia Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con potere di rappresentanza Sig. Giuseppe Spalenza;

Il patteggiamento

In data odierna, prima dello svolgimento dell'udienza, é stata presentata l'istanza di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordata con la Procura Federale, per il deferito Antimo Iunco.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antimo Iunco, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Antimo Iunco, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione; rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha preliminarmente dichiarato di rinunciare alla seconda contestazione del deferimento per la

posizione del Sig. Campedelli. Successivamente ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Luigi Piangerelli, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);
- per Igor Campedelli, inibizione mesi 1 (uno);
- per Paolo Antonioli, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per Giuseppe Spalenza, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci);
- per Matteo Brighi, ammenda di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00);
- per Massimo Zenildo Zappino, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per la Società AC Cesena Spa, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per la Società Spezia Calcio Srl, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00);

I difensori dei deferiti, hanno esposto le eccezioni e le difese formulate nelle memorie difensive ritualmente depositate e si sono integralmente riportati alle stesse, chiedendone l'accoglimento.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, vista l'eccezione sollevata dalla difesa del deferito Piangerelli Luigi di incompetenza di questo Tribunale a decidere il suo deferimento, stante la competenza della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico, essendo il deferito tecnico iscritto al relativo albo; ritenuta fondata detta eccezione, ritiene di dover rimettere, per la sola posizione dello stesso, gli atti alla Procura Federale e di sospendere pertanto l'intero procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, per il Sig. Antimo Iunco.

Rimette gli atti alla Procura Federale per la sola posizione del Piangerelli Luigi e sospende il presente procedimento nei riguardi delle altre parti, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS.

(33) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: IGOR CAMPEDELLI (all'epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della Società AC Cesena Spa), LUCA MANCINI (all'epoca Vice Presidente del CdA e Direttore Generale della Società AC Cesena Spa), Società AC CESENA Spa - (nota n. 969/642 pf15-16 SP/gb del 20.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze formulate dalle difese dei deferiti; vista la non opposizione della Procura Federale; rinvia la trattazione del procedimento alla riunione del 4.11.2016 ore 10.30, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5, CGS. Senza ulteriori avvisi.

(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTHONY JON DOMINGO ARMSTRONG EMERY (socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.5.2013 al 27.11.2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, Socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 27.11.2013 al 11.12.2014,

nonché Presidente del Consiglio di amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali della Società AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20.5.2013 e l'11.12.2014), DENNIS PATRICK BINGHAM (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall'11.12.2014 al 20.1.2015), PIETRO MONTAQUILA (socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento), PAOLO DI STANISLAO (Amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20.1.2015 al 27.5.2015 – data Sentenza fallimento) - (nota n. 1620/965 pf14-15 AM/ma del 4.8.2016).

Il Procuratore Federale,

letti gli atti di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 965 pf 14/15 avente a oggetto: “*Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15*”, al cui interno risulta espletata una copiosa attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all'exkursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo, che consta dei controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C. anch'essi richiamati dalla Procura Federale;

viste le dichiarazioni rese dai Sig.ri Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao; la memoria dei Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada;

preso atto della richiesta di applicazione della pena ex art. 32 sexies CGS, proposta dai Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada e confluita nel CU del Presidente Federale n. 31/AA del 01/08/16;

constatato che sulla scorta della digressione normativa federale esposta in deferimento e sorretta dai richiami giurisprudenziali ivi trascritti, è emerso che il dissesto finanziario patrimoniale della AC Monza Brianza 1912 Spa è attribuibile:

al Sig. Anthony Jon Domingo Armstrong Emery, Presidente del Consiglio di Amministrazione nel periodo dal 20/05/13 al 11/12/14 e nelle ulteriori qualità esposte nel deferimento;

ai Sig.ri Cristiano Perrotti e Maurizio Carlo Prada, membri del CdA dal 20/05/13 al 11/02/14;

al Sig. Dennis Patrick Bingham subentrato nella carica di socio unico al Sig. Emery dal 11/12/14 al 20/01/15;

nonché ai Sig.ri Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao, il primo quale socio unico e Amministratore unico, il secondo quale Amministratore di fatto, entrambi in carica dal 20/01/15 e sino alla data del fallimento, che hanno contribuito alla cattiva gestione del sodalizio;

preso atto della comunicazione di conclusione delle indagini del 26/04/16 e del 17/06/16, delle relative comunicazioni, delle memorie difensive e delle audizioni in atti,

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, i Sig.ri:

A) Anthony Jon Domingo Armstrong Emery, socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 27/11/2013, socio unico della Società Luckyseven Srl, socio unico dell'AC Monza Brianza 1912 Spa, dal 27/11/2013 all'11/12/2014, nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali dell'AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20/05/2013 e l'11/12/2014, per la

violazione dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS della F.I.G.C., dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF anche in relazione all'applicazione dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per le seguenti condotte:

- per aver determinato la cattiva gestione della Società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento;
- per non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla Società, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B1, B2, B3, C1, C2, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, G1;

B) Dennis Patrick Bingham, socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall'11/12/2014 al 20/01/2015, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS (attuale art. 1 bis, comma 1) dell'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per la seguente condotta:

- per aver aggravato, con la propria gestione, il dissesto economico-patrimoniale della Società e, in particolare, per non aver adempiuto all'impegno di eseguire finanziamenti soci per gli importi occorrenti a garantire la continuità aziendale e comunque per un importo non inferiore ad € 200.000 entro il 31 dicembre, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B4, B5, B6, B7, C3, E3, F6, G2;

C) Pietro Montaquila socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento), per le seguenti violazioni:

1) art. 1, comma 1 del CGS della F.I.G.C. (attuale art. 1 bis, comma 1), dell'art. 21, comma 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.;

- per aver contribuito, con la propria gestione della Società, al dissesto economico-patrimoniale della Società;
- per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale né alcuna operazione di risanamento aziendale, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere B6, B7, B8, C4, E3, F6, G3, G4, G5;

2) art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C.;

- per aver consentito al Sig. Paolo Di Stanislao, soggetto inibito, di operare nella Società con il ruolo di amministratore di fatto, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;

D) Paolo Di Stanislao, amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento), per le seguenti violazioni:

- 1) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.;

- per aver svolto il ruolo di “amministratore di fatto” dell’AC Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;
2) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione anche in relazione all’art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.;
- per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E3, F6;
3) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.;
- per aver operato come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;
4) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all’art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.;
- per aver operato come dirigente della Società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come appare dalle fattispecie descritte nella parte motiva che qui si intendono integralmente richiamate, in particolare alla lettera D6;

Le memorie difensive

Il Sig. Pietro Montaquila e il Sig. Paolo Di Stanislao depositavano distinte memorie allo scopo di evidenziare la inesistente o minimale attività gestionale svolta da entrambi nel sodalizio, che peraltro già si trovava in avanzato stato di decozione, poiché riferita al breve periodo di effettiva appartenenza compreso tra fine gennaio 2015 e sino data del fallimento, che non avrebbe consentito loro la sostanziale esplicazione del ruolo amministrativo. In particolare il Sig. Montaquila contestava la posizione di socio e amministratore unico a lui attribuita dalla Procura Federale; mentre il Sig. Di Stanislao si dichiarava mero "consulente" societario per lo stesso periodo temporale assai limitato. Entrambi richiamavano comunque la sussistenza di copiosa giurisprudenza favorevole all'assunto scriminante, secondo cui tutte le violazioni ascritte in deferimento presuppongono profili di colpa specifici in capo a ciascun soggetto agente, non già l'attribuzione di una improvata responsabilità per il solo fatto del ruolo svolto. Assimilando la specie al caso del "fallimento Parma FC Spa" (precedentemente giudicato dai preposti Organi della giustizia federale) e puntualizzando la vigenza di alcune analogie con la

fattispecie, concludevano per la richiesta di proscioglimento, ovvero per la irrogazione del minimo della sanzione edittale ex art. 19 comma 1 del CGS.

I Sig.ri Emery e Bingham non depositavano memorie a discolpa.

Il dibattimento

Il Procuratore Federale concludeva per la richiesta di inibizione per 3 (tre) anni con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per ciascun deferito.

Nessuno compariva per i Sig.ri Emery e Bingham.

La difesa dei Sig.ri Montaquila e Di Stanislao concludeva in conformità alle richieste esplicate in memoria, ribadendo il proscioglimento ovvero la irrogazione del minimo della sanzione edittale ex art. 19 comma 1 del CGS.

I motivi della decisione

La Procura Federale ha conferito un quadro oltremodo esaustivo in ordine alla contestazione integralmente intesa, che consta delle emergenze relative alla capillare indagine già espletata nel procedimento disciplinare n. 965 pf 14/15 avente a oggetto: "Fallimento della Società AC Monza Brianza 1912 (Lega Pro), Sentenza del Tribunale di Monza del 27/05/15", al cui interno risulta effettuata la copiosa e articolata attività istruttoria trascritta in deferimento, unitamente all'exkursus storico-patrimoniale facente capo al menzionato sodalizio sportivo e ai controlli gestionali effettuati dalla Co.Vi.So.C., anch'essi puntualmente richiamati dalla Procura Federale. Infatti, per quanto possa rilevare in questa sede, risulta ampiamente dimostrato che nel periodo antecedente alla data del fallimento, siano state poste in essere condotte che a prescindere dal loro rilievo sul piano giurisdizionale ordinario, si pongono in netto contrasto con le prescrizioni normative contestate dalla Procura Federale poiché in stretto rapporto causale con il dissesto che condusse al successivo fallimento. In tal senso gli atti constano della pacifica prova attestante che la Società Monza Brianza sia stata gestita secondo criteri inadatti e antieconomici, in costante tensione finanziaria e con l'inevitabile accumulo di perdite mai sanato da operazioni straordinarie o correttive di qualsiasi genere. Sul punto è sufficiente il precipuo richiamo ai bilanci societari, alle relazioni della Co.Vi.So.C. e alle innumerevoli dichiarazioni dei responsabili, che si collocano quali ineccepibili strumenti probatori in coerente linea con le modalità di gestione contestate in deferimento, da ritenere quindi pienamente provate e sicuramente assorbenti in relazione al procedimento. Conseguo che tutte le risultanze in atti, peraltro convergenti verso un palmare stato di decozione confluito verso il fallimento della Società, non possono essere contrastate da presupposti ostativi, ovvero di dubbio, in ordine alla effettiva contezza delle violazioni ascritte in danno di tutti i soggetti prevenuti. In sintesi e per quanto compete a questo Tribunale, vige il concetto di carattere generale, federalmente tutelato, secondo cui nei periodi anteriori al fallimento del sodalizio, la gestione della Società Monza Brianza venne svolta attuando criteri e condotte non ispirate ai principi di correttezza, lealtà e probità, rilevanti nell'Ordinamento sportivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 bis, CGS e 19 dello Statuto FIGC. Da tale presupposto cardine del deferimento, trae spunto la peculiare analisi di ogni singolo comportamento contestato per il quale si conferisce una specifica motivazione onde focalizzare le singole violazioni ai fini dell'applicazione della sanzione più equa per ciascuno.

A) Posizione del Sig. Anthony Jon Domingo Armstrong Emery. È stato socio unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/05/2013 al 27/11/2013, socio unico della Società Luckyseven Srl; socio unico dell'AC Monza Brianza 1912 Spa, dal 27/11/2013 all'11/12/2014; nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione con ampi poteri e deleghe gestionali dell'AC Monza Brianza 1912 Spa per tutto il periodo compreso tra il 20/05/2013 e l'11/12/2014. La consecutio organica e temporale è pacifica in ogni sua esplicazione nella misura evidenziata dalla Procura Federale, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato. La contestazione prevede, in capo al deferito, la violazione dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) del CGS della F.I.G.C., dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF anche in relazione all'applicazione dell'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per le seguenti condotte: aver determinato la cattiva gestione della Società, in stato di grave crisi finanziaria al momento della sua cessazione dalla carica, che ne ha causato il dissesto e il successivo fallimento; non aver proceduto a ripianare in misura adeguata le ingenti perdite accumulate dalla Società, come si evince in deferimento alle lettere B1, B2, B3, C1, C2, E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4, F5, G1.

Il TFN conferma appieno il taglio conferito dalla Procura Federale, ritenendo il prevenuto responsabile delle ascritte violazioni.

B) Posizione del Sig. Dennis Patrick Bingham. È stato socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dall'11/12/2014 al 20/01/2015. La consecutio organica e temporale è pacifica in ogni sua esplicazione nella misura evidenziata dalla Procura Federale, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato. La contestazione prevede, in capo al deferito, la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS (attuale art. 1 bis, comma 1) dell'art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C. per aver aggravato, con la propria gestione, il dissesto economico-patrimoniale della Società e, in particolare, per non aver adempiuto all'impegno di eseguire finanziamenti soci per gli importi occorrenti a garantire la continuità aziendale e comunque per un importo non inferiore ad € 200.000 entro il 31 dicembre, come si evince in deferimento alle lettere B4, B5, B6, B7, C3, E3, F6, G2.

Il TFN conferma appieno il taglio conferito dalla Procura Federale, ritenendo il prevenuto responsabile delle ascritte violazioni.

Le posizioni dei Sig.ri Pietro Montaquila e Paolo Di Stanislao meritano una diversa, ma parallela trattazione, in ragione del tempo di effettiva amministrazione pari a circa quattro mesi antecedenti alla declaratoria fallimentare, e delle funzioni realmente svolte da ognuno all'interno della Società.

C) Posizione del Sig. Pietro Montaquila. È stato socio unico e amministratore unico della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento). La consecutio temporale è pacifica per tabulas, oltre tutto non risulta contrastata dall'interessato che eccepisce la sola insussistenza della funzione gestionale svolta all'interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa trovandosi la Società in avanzato stato di decozione già al tempo del suo insediamento. Il deferimento prevede la violazione:

1) dell'art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C., per aver contribuito, con la propria gestione, al dissesto economico-patrimoniale della Società; e per non aver effettuato alcun intervento sul capitale sociale, né alcuna operazione di risanamento aziendale, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere B6, B7, B8, C4, E3, F6, G3, G4, G5;

2) art. 1 bis, comma 1, anche in relazione all'art. 10, comma 1, del CGS della F.I.G.C., per aver consentito al Sig. Paolo Di Stanislao, soggetto inibito, di operare nella Società con il ruolo di amministratore di fatto, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7.

Le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale, non convergono con l'esame delle risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto converga verso il coinvolgimento. Invero non soltanto i documenti depositati dalla Procura Federale, ma anche le deposizioni rese dei testi, disegnano il deferito come consapevole del proprio ruolo gestionale e assoluto protagonista delle operazioni societarie con calciatori e terzi durante i quattro mesi di insediamento. Conseguisce che la implicazione appare evidente e come tale meritevole di sanzione che viene tuttavia temperata proprio in considerazione del ridotto periodo di effettiva gestione del sodalizio, pari appunto a circa quattro mesi.

D) Posizione del Sig. Paolo Di Stanislao, amministratore di fatto della Società AC Monza Brianza 1912 Spa dal 20/01/2015 al 27/05/2015 (data della sentenza di fallimento).

La consecutio temporale è evincibile per tabulas, risultando marginalmente contrastata in relazione alla effettiva funzione gestionale svolta dal prevenuto all'interno del sodalizio, poiché priva di valenza amministrativa e svolta in qualità di mero "consulente" del sodalizio e del suo amministratore Sig. Pietro Montaquila.

La contestazione prevede, in capo al deferito, la violazione:

1) dell'art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C., per aver svolto il ruolo di "amministratore di fatto" dell'AC Monza Brianza 1912, coadiuvando il socio e amministratore unico Pietro Montaquila, avendo esercitato in modo continuativo le funzioni di amministrazione della Società, prendendo decisioni e compiendo atti di gestione, a nome e per conto della stessa, anche senza essere stato formalmente investito in tale ruolo da una deliberazione giuridicamente valida e senza essere mai stato inserito in alcun foglio di censimento depositato presso la Lega competente, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;

2) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, (attuale art. 1 bis, comma 5) del CGS della F.I.G.C., art. 21, commi 2 e 3 delle NOIF, anche in relazione anche in relazione all'art. 19, comma 1, dello Statuto della F.I.G.C.; per aver contribuito ad aggravare lo stato di decozione della Società, come si evince dalla descrizione in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, E3, F6;

3) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all'art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.; per aver operato come amministratore di fatto della Società essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come si evince in deferimento alle lettere D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;

4) art. 1, comma 1 (attuale art. 1 bis, comma 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5 (attuale art. 1 bis, comma 5) in relazione all'art. 22, comma 8, del CGS della F.I.G.C.; per aver operato come dirigente della Società Casale Calcio Srl, essendo ancora inibito per i fatti risalenti al fallimento della Società Lanciano, come si evince in deferimento alla lettera D6.

Le ragioni esimenti spiegate dalla difesa e concernenti l'effettivo ruolo sostanziale svolto dal deferito, inteso come privo di potestà gestionale poiché mero "consulente societario", convergono parzialmente con le risultanze in atti, in quanto il Tribunale è pervenuto alla convinzione che la funzione svolta dal prevenuto esponga un suo coinvolgimento se pure in maniera marginale. Invero i documenti depositati dalla Procura Federale mostrano implicazioni gestionali riferibili al Sig. Di Stanislao, nonostante la difesa tenti di minimizzarne la figura apportando deposizioni che disegnerebbero il deferito come persona di riferimento del Sig. Montaquila, quest'ultimo vero e proprio artefice unico del periodo quadrimestrale ante-fallimento dell'AC Monza Brianza. Ma così non è, posto che l'attento esame istruttorio attesta che il Sig. Di Stanislao trattava direttamente con fornitori e terzi, se pure in maniera marginale e non continuativa, consapevole del proprio ruolo gestionale di compartecipe unitamente all'amministratore Sig. Montaquila delle operazioni societarie. Conseguo che il predetto coinvolgimento appare meritevole di sanzione, che viene tuttavia ulteriormente temperata proprio in considerazione delle motivazioni che precedono in ordini di tempo e di ruolo.

Le relative sanzioni risultano trascritte nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere:

- al Sig. Anthony Jon Domingo Armstrong Emery: anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- al Sig. Dennis Patrick Bingham: anni 3 (tre) di inibizione con l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- al Sig. Pietro Montaquila: anni 2 (due) di inibizione con l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);
- al Sig. Paolo Di Stanislao: anni 1 (uno) di inibizione con l'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino

“”

Pubblicato in Roma il 7 Ottobre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio